

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di fissazione dell'udienza ex artt. 10 e 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

Visto il provvedimento dell'11.9-5.10.2020 con il quale il Collegio – in sede di reclamo del decreto del 20.3.2020 emesso da questo Giudice con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi presentata da Geraci Santina – ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha rimesso gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del procedimento secondo i principi stabiliti nel suddetto provvedimento collegiale;

rilevato, preliminarmente, che la citata ordinanza collegiale - posta in visione dalla cancelleria il 5.10.2020 – non è stata visualizzata da questo Giudice per un problema del PCT, come attestato in data odierna dall'assistente giudiziario preposto;

ritenuto che occorre procedere alla fissazione di nuova udienza ed alle comunicazioni di rito;

letto, pertanto, il ricorso di Geraci Santina nata a Palermo il 10.11.1973, nonché la relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 della citata legge dott. Nicolas Traina relativa alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex L. 372012;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente; verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;

considerato che la proponente, a norma dell'art. 9 della L. 3/2012, deve depositare la proposta e la relazione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'Agente della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente, dovendo contenere anche la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;

rilevato che la proponente ha allegato prospetto riepilogativo dei crediti e manifestazione di interesse all'acquisto dei beni immobili;

considerato che non si ravvisano allo stati atti in frode ai creditori;

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012;

FISSA

per la comparizione delle parti e la discussione della proposta l'udienza del 14 maggio 2021 ore 10.00, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima



della suddetta udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista, con le medesime modalità ed entro il 4 maggio 2021, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

DISPONE

sino all'esito del procedimento:

- a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- b) l'inibizione di Geraci Santina alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma;

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

onera l'OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla proponente ed al Professionista Dott. Nicolas Traina.

Palermo, 17 marzo 2021

Il Giudice delegato
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

